



Ministero dell'Interno

ACCORDO SULLE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 73 DEL 17 APRILE 2023

Al fine di dare attuazione all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*") e al D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (Regolamento recante "*Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*"), la Parte Pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti. L'Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'art. 5, comma 1, del Regolamento nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 73/2023. L'Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti).

2. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di apposito Fondo.

3. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 3, comma 5, del D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (d'ora in poi Regolamento) per quanto riguarda l'appalto di lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 del Regolamento.

4. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 3, comma 6, del Regolamento per quanto riguarda l'appalto di servizi e forniture.



Ministero dell'Interno

5. Degli importi del Fondo di cui ai precedenti commi, la quota dell'80% è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

6. Le risorse del Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

7. Sono escluse dalla base di calcolo del Fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.

9. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, anche in quota parte, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e specificamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- g) collaudo tecnico amministrativo;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

10. Il restante 20% del Fondo è destinato dall'Amministrazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, nonché allo svolgimento di talune attività formative secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti incaricati per lo svolgimento delle funzioni, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili¹.

2. Relativamente al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, i soggetti cui affidare le attività incentivabili possono essere individuati anche tra i dipendenti a tempo determinato.

¹ Art. 4, comma 1, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

3. Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, nell'ambito delle procedure di cui si tratta, destinatari degli incentivi possono essere dipendenti fino alla qualifica di commissario capo e funzionari con qualifica di vice questore aggiunto fino alla data del 31.12.2017, e qualifiche equiparate.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Regolamento, verranno assolti i previsti oneri di pubblicità coerentemente al quadro normativo vigente.

Articolo 3

Ripartizione del Fondo incentivante per appalto di lavori

1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art. 5 del Regolamento (All. A) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) Valutazione preventiva dei progetti: 12 %
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 11%
- d) Responsabile unico del procedimento: 23%

Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% incentivo	Numero collaboratori	% incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

- e) Direzione dei lavori: 20%
- f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%
- g) Collaudo statico: 12%.



Ministero dell'Interno

Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero dei Direttori dei lavori operativi e di Ispettori dei cantieri	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

Articolo 4

Ripartizione del Fondo incentivante per appalti per servizi e forniture

1. Gli incentivi per le forniture e servizi, di cui all'art. 5 del Regolamento (All. B) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) RUP: 30%
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 22%
- d) Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%
- e) Verifica di conformità: 21%



Ministero dell'Interno

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

3. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.



Ministero dell'Interno

Articolo 5 **Programmazione della spesa per investimenti**

1. L'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti è inserito:
 - a) nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, ex art. 21, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, ex art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.

Articolo 6 **Procedure escluse dagli incentivi**

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
 - a) locazioni e acquisti immobiliari;
 - b) affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - c) somma urgenza;
 - d) procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa;
 - e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

Articolo 7 **Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona ma da due o più addetti.**

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:
 - del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta.



Ministero dell'Interno

Articolo 8 Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

Articolo 9 Ricalcolo del Fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso.

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Articolo 10 Riduzione e revoca dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.²

2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1% per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.

La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del

² Art. 8, comma 1, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.³

3. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi. L'accertamento della sussistenza delle cause di cui sopra è di competenza del dirigente o, in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.⁴

4. Non è considerato imputabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

Articolo 11 Procedure interrotte

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Articolo 12 Riconoscimento del diritto al compenso

1. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

Articolo 13 Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente non è ridistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi a quello di esecuzione

³ Art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 73/2023

⁴ Art. 9, commi 1 e 2, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 14

Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

Articolo 15

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.